

r.g. 11/2019 Liquid. Del patrimonio



TRIBUNALE ORDINARIO di Pescara

Settore fallimentare

IL GIUDICE DELEGATO,

visto il provvedimento del 17/01/2020 del Presidente del Tribunale;

considerato che tra la procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED] (r.g. 11/2019) e la procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED] (r.g. 12/2019 Dott.ssa L. Tiziana Marganella), sussistono ragioni di connessione, sia dal lato del passivo, per la presenza di obbligazioni solidali, che dal lato dell'attivo, prevedendosi in entrambe le procedure la liquidazione patrimonio, esattamente come di seguito specificato:

- proprietà per ½ ciascuno di fabbricato di civile abitazione, [REDACTED] (), foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub [REDACTED] via [REDACTED] n. [REDACTED], piano [REDACTED] zona 2, cat. A/2, vani 3,5, superficie mq 75, rendita € [REDACTED]

Ritenuta non proficua, oltre che antieconomica (in ragione della duplicazione dei costi), la vendita dell'immobile pro quota.

p.q.m.

dispone la riunione della la procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED] (r.g. 12/2019 Dott.ssa L. Tiziana Marganella) alla procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED] (r.g. 11/2019), di più antica iscrizione.

Si comunichi.

Pescara, 23/01/2020

Il Giudice delegato
dott.ssa Federica Colantonio



██████████ n. 11/2019 + ██████████ n. 12/2019

Giudice Delegato: Dott.ssa FEDERICA COLANTONIO

O.C.C.: Dott. DONATO CIANFARANI



TRIBUNALE ORDINARIO di Pescara

Settore fallimentare

Nei procedimenti iscritti ai n. r.g. 11/2019 e 12/2019 (Liquidaz. del patrimonio), il giudice Dott.ssa Federica Colantonio, dato atto che ██████████ nato a ██████████ il ██████████ residente in ██████████ alla Via ██████████ n. ██████████ (C.F. ██████████) e ██████████, nata a Pescara il ██████████ (██████████), residente in ██████████ alla via ██████████ n. ██████████, hanno domandato la nomina del Professionista ex art. 15, comma 9 L. 3/12, versando in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 L. 3/12, che l'Organismo di Composizione della Crisi ha nominato il Dott. Donato Cianfarani quale professionista incaricato con funzioni di O.C.C. e che in data 27/12/2019, ██████████ e ██████████, con l'assistenza dell'avv. Melissa Orsini, hanno depositato separati ricorsi, successivamente riuniti, per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art 14 ter legge 3/12, ha emesso il seguente

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L 3/2012

I ricorrenti, ex coniugi separati con decreto di omologa del Giugno 2019, hanno chiesto di essere ammessi alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/12, con finale esdebitazione dal debito non soddisfatto, in relazione ad una esposizione debitoria pari ad oggi, a circa euro 116.938,13, quanto a ██████████, e pari a circa ██████████, quanto a ██████████, imputabile alle obbligazioni esistenti nei confronti dei seguenti creditori:

Intesa San Paolo - mutuo ipotecario ██████████ cointestato: € 106.346,00;
 Condominio ██████████ cointestato (2018 e 2019): € 931,07;
 conto corrente Bper cointestato: € 75,69;
 Inail: € 16,98;
 Amministrazione finanziaria IRPEF 2012: € 324,39;

BPER Fin. [REDACTED] C resp. ill.: € 8.216,00

Pinzolo SPV Srl (cessione credito Agos Ducato): € 1.028,00

[REDACTED]:
Intesa San Paolo - mutuo ipotecario [REDACTED] cointestato: € 106-346,00;

Condominio [REDACTED] cointestato (2018 e 2019): € 931,07;

conto corrente Bper cointestato: € 75,69.

L'importo delle spese stimato per la procedura in oggetto viene quantificato in € 16.000,00 (compenso O.C.C. € 7.000,00; spese vive € 1.000,00; € 8.000,00 compenso liquidatore e spese vive liquidazione).

Sotto il profilo soggettivo, gli istanti, persone fisiche, rispettano i parametri di esenzione di cui all'articolo 1 del RD 267/1942 e non sono soggetti ad altre procedure concorsuali; non hanno fatto ricorso, come dà atto anche il professionista nella sua relazione, allo strumento di cui alla legge 3/2012 nei cinque anni antecedenti il deposito del presente ricorso; non hanno subito provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis legge 3/2012.

La domanda è stata presentata presso il tribunale competente unitamente a: *"l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia"*.

Oltre a tale documentazione i debitori hanno allegato l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso degli immobili e delle cose mobili nonché la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi ex art. 14-ter, comma 3) Dott. Donato Cianfarani la quale dà atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza dei ricorrenti, chiarisce che i debitori non possiede altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione, attesta la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; nonché l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso degli immobili e delle cose mobili.

Il patrimonio da liquidare e messo a disposizione dei creditori è costituito dal seguente bene costituenti il patrimonio, esattamente come di seguito specificato:

- proprietà per ½ ciascuno di fabbricato di civile abitazione, [REDACTED], foglio [REDACTED] particella [REDACTED], sub [REDACTED], via [REDACTED] n. [REDACTED], piano [REDACTED], zona [REDACTED], cat. A/2, vani 3,5, superficie mq 75, rendita € 207,87.

Il valore di mercato stimato è di € 77.983, 33.

Sull'immobile in oggetto grava ipoteca di primo grado a garanzia del mutuo n. [REDACTED] nei confronti Intesa San Paolo S.p.a. stipulato in data [REDACTED].

I debitori non hanno chiesto di essere autorizzati a permanere nell'immobile infatti, dopo la separazione avvenuta nel giugno 2019, la Sig.ra [REDACTED] è tornata ad abitare presso la casa dei genitori in [REDACTED], mentre il Sig. [REDACTED] lo è tornato ad abitare presso i genitori in [REDACTED].

Non si prevede invece la liquidazione del bene mobile registrato di proprietà del [REDACTED] costituito dall'autovettura Opel Astra, anno d'immatricolazione 2006, acquistata in data [REDACTED], km percorsi [REDACTED], in quanto di nessun valore economico.

In forza dell'art. 14 *ter* comma 6 lett. b) *"non sono compresi nella liquidazione a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice"*.

Tale limitazione significa evidentemente che, detratto quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, lo stipendio è di regola compreso nella liquidazione nei limiti di cui all'art. 545 c.p.c..

Ora, il sig. [REDACTED] riferisce di essere stato assunto di recente in prova dalla ditta [REDACTED] [REDACTED] C (dopo aver lavorato per circa un anno alle dipendenze della società [REDACTED], con stipendio mensile di € 750,00 circa).

Sempre al riguardo, si segnala che l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente, costituita dal medesimo, evidenzia quale somma occorrente mensile un importo di euro 840,00.

Tanto premesso, si fa notare che il sig. [REDACTED] non ha indicato né documentato l'ammontare dell'attuale retribuzione mensile, la quale, infatti, deve rientrare nella liquidazione del patrimonio, come detto, per la parte eccedente a quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia.

Presumendo tuttavia una spesa personale mensile di € 840,00 (annua € 10.080) e visto il disposto dell'art. 14 *undecies* (rubricato *"beni e crediti sopravvenuti"*), deve darsi atto che [REDACTED] dovrà riversare alla procedura medesima l'eventuale eccedenza, rispetto all'importo di € 10.080, che risultasse conseguita al termine di ogni anno solare a partire dall'anno 2019, sulla scorta della documentazione fiscale rilasciata dal datore di lavoro o comunque per effetto di qualunque altro reddito eventualmente sopravvenuto, e ciò sino al compimento di quattro anni decorrenti dall'emanando decreto.

[REDACTED] è, invece, attualmente inoccupata e percepisce dal [REDACTED] un importo mensile di € 344,50 a titolo di reddito di cittadinanza. E' inoltre invalida [REDACTED] e percepisce dal



una pensione di invalidità di € 295,99.

Sempre al riguardo, si segnala che l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della ricorrente, costituita dalla medesima, evidenzia quale somma occorrente mensile un importo di euro 640,00.

Anche in tal caso, deve darsi atto che [redacted] dovrà riversare alla procedura medesima l'eventuale eccedenza, rispetto all'importo di € 7.680,00, che risultasse conseguita al termine di ogni anno solare a partire dall'anno 2019, sulla scorta della documentazione fiscale rilasciata dal datore di lavoro o comunque per effetto di qualunque altro reddito eventualmente sopravvenuto, e ciò sino al compimento di quattro anni decorrenti dall'emanando decreto.

I proponenti, coniugi separati dal [redacted] hanno dedotto che la situazione di sovraindebitamento nella quale si trovano trae origine dalla necessità, dapprima, di acquistare l'immobile da adibire ad abitazione familiare (nel 2012, epoca in cui è stato stipulato il mutuo per l'acquisto dell'immobile offerto in liquidazione, [redacted] risultava dipendente presso la ditta [redacted] con un reddito lordo di € 19.429,00 e [redacted] risultava titolare di reddito complessivo di € 8.367,00) e – successivamente – dalla perdita del posto di lavoro da parte del sig. [redacted] dalle difficoltà di reperire una nuova occupazione stabile e dalle patologie di cui la [redacted] è affetta che ne determinano una invalidità dell'[redacted].

Va a questo punto chiarito che le parti della relazione dell'O.C.C. che attengono alla meritevolezza del debitore, non rilevino ai fini dell'ammissione alla procedura, ma soltanto ai fini dell'eventuale esdebitazione, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto.

Dalla documentazione in atti non emergono elementi atti a far ritenere che i debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1).

Il professionista O.C.C. ha attestato la fattibilità della liquidazione per la composizione della crisi in cui versano i debitori rilevando che i creditori non potrebbero trovare maggiore soddisfazione con azioni esecutive individuali; infine, non si ravvisano ragioni ostative alla nomina del liquidatore nella persona dell'O.C.C. il quale ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico con l'applicazione di una riduzione pari al 30% del compenso individuabile ai sensi dell'art. 16 comma 4 decreto del 24 settembre 2014, n. 202.

La procedura di liquidazione può, pertanto, dichiararsi aperta.

P.Q.M.

- Dichiaro aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [redacted], nato a [redacted] il [redacted], residente in [redacted] alla Via [redacted] n. [redacted] (C.F. [redacted] e [redacted], nata a [redacted] ([redacted])



residente in [redacted] ([redacted]) alla via [redacted] n. [redacted];

- Nomina liquidatore il Dott. Donato Cianfarani, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall., e che ha proposto la determinazione di un compenso con l'applicazione di una riduzione pari al 30% di quella individuabile ai sensi dell'art. 16 comma 4 del Decreto 24 settembre 2014, n. 202.

- Dispone che il liquidatore proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 14 *sexies* L.n.3/2012,

- provveda alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies* L.n.3/2012,

- predisponga un programma di liquidazione *ex art. 14 novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive.

- Dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

- Dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti, ove previsto nel programma di liquidazione, e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura.

- Ordina la pubblicazione a cura del liquidatore della la domanda e del presente decreto, con esclusione della relazione particolareggiata dell'O.C.C. e, comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione, sul sito internet del Tribunale di Pescara (www.area58.it), con esclusione di qualsivoglia divulgazione al di fuori dell'ambito strettamente processuale.

- Ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore.

- Ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

- Dispone ai sensi dell'art. 14 *quinqies*, II comma, lett. f) che il reddito di [redacted] [redacted] risulti escluso - *rebus sic stantibus* - dalla liquidazione nella misura di Euro 840,00 netti mensili e che il reddito di [redacted] [redacted] risulti escluso - *rebus sic stantibus* - dalla liquidazione nella misura di Euro 640,00 netti mensili;

- Dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull'attività liquidativa svolta e, in



generale, sull'andamento e sulla gestione patrimoniale dei debitori.

Il presente decreto è titolo immediatamente esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni agli istanti e al Dott. Donato Cianfarani.

Pescara, 23/01/2020

Il Giudice

Dott.ssa Federica Colantonio

